

Reggio Emilia, 04/08/2003

Circolare n. 6

A Tutte le ditte Interessate

A Tutte le forze di vendita

*Oggetto: - Proroga dell'agevolazione sul costo del gasolio e del GPL/utilizzati per riscaldamento in particolari zone geografiche.
- Delibere dei consigli comunali*

L'art. 17-bis/comma 1 della Legge 1 agosto 2003 n. 200 (G.U. n. 178 del 2/8/03) proroga al 31 dicembre 2003 la famosa riduzione di 50 lire/litro sul gasolio e di 50 lire/chilogrammo sul GPL, utilizzati per riscaldamento in particolari zone geografiche.

L'agevolazione riguarda anche le forniture effettuate dal 1° luglio 2003. Sarà quindi premura degli operatori interessati emettere – per tali forniture – apposite note credito a favore degli utilizzatori che ne hanno diritto ed inserirle nelle istanze all'UTF di rimborso del 10 settembre p.v.

Nella sostanza, si ritorna alla norma già in vigore il 30 giugno u.s.

Il comma 2 del citato articolo 17-bis ha finalmente sancito – per legge – che i consigli comunali adottano nuove delibere solo se nelle famose frazioni non metanizzate si concretizza la metanizzazione.

Quindi: NON PIU' DELIBERE ANNUALI!!

Cordiali saluti.

Serv. Rapporti Clientela

Allegati: Estratti - Testo del D.L. coordinato con la Legge 200/03
- Art. 17-bis/Legge 200/2003

- Art. 18/Entrata in vigore Legge 200/2003

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE

Testo del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 25 giugno 2003), coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2003, n. 200 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 5), recante: «Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali».

..... *OMISSIS*

Art. 17-bis.

Proroga delle agevolazioni sul gasolio e sul GPL e norme interpretative in materia di metanizzazione

((1. All'articolo 21, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».

2. L'articolo 8, comma 10, lettera c), numero 4), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se e' mutata la situazione di non metanizzazione della frazione.

3. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa massima di 25.600.000 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20.600.000 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5.000.000 di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))

.....*OMISSIS*

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.